

INCENDIO RISCHI ORDINARI

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI AI BENI.

IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:

- **NOTA INFORMATIVA, COMPRENSIVA DEL GLOSSARIO**
- **CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del Contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1

Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg



SOCIETÀ DI



NOTA INFORMATIVA

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI DA INCENDIO.

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

Groupama Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale – Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma – Italia. Tel +39 06/3018.1 - fax +39 06/80210.831 - www.groupama.it; info@groupama.it - pec: groupama@legalmail.it

Groupama Assicurazioni S.p.A., Partita IVA 00885741009, è una società iscritta nel Registro Imprese di Roma - Codice fiscale e numero di iscrizione 00411140585 e nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023, ed è diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 15 maggio 1931, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 120 del 20 maggio 1931.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Alla data dell'ultimo bilancio approvato e relativo all'esercizio 2014, il patrimonio netto della Società ammonta a 444,2 milioni di Euro; la parte relativa al capitale sociale (interamente versato) e al totale delle riserve patrimoniali ammonta rispettivamente a 172,6 e a 271,6 milioni di Euro.

Alla stessa data l'indice di solvibilità della gestione danni, corrispondente al rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 1,42.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto è stipulato con tacito rinnovo.

La disdetta, ovvero la comunicazione che il contraente deve fare all'assicuratore per evitare che il contratto si rinnovi, dovrà essere esercitata almeno 60 giorni prima della scadenza del contratto stesso, mediante lettera raccomandata da inviare all'agenzia o alla società. In mancanza di disdetta, esercitata nei tempi e nelle modalità indicate, l'assicurazione si intende prorogata per un anno e così successivamente.

Per maggiori dettagli si rinvia all'articolo 8 delle condizioni di assicurazione.

3. Coperture assicurative offerte – limitazioni ed esclusioni

Le garanzie offerte dal presente contratto indennizzano i danni agli enti assicurati (fabbricato, attrezzature e arredamento, macchinari ecc.) in caso di incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili e di corpi celesti, onda sonora, urto di veicoli, fumo fuoriuscito a seguito di guasto agli impianti di produzione di calore.

Sono tenuti in garanzia anche altri danni alle cose assicurate (conseguenti a sinistro indennizzabile) causati da eventi quali lo sviluppo di fumo, l'anormale produzione di energia elettrica o idraulica, l'anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e di impianti di condizionamento, il colaggio e la fuoriuscita di liquidi.

Inoltre, sono assicurati anche i guasti causati dalle Autorità allo scopo di arrestare o impedire l'incendio e le spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento in discarica dei residui del sinistro.

Attraverso una espressa pattuizione, sono assicurabili a condizioni speciali anche oggetti particolari, come monete, titoli di credito, archivi, registri, schede e dischi per elaboratori elettronici, modelli, stampi, quadri (di valore superiore a € 5.000,00 per singolo oggetto), mosaici, arazzi, pietre e metalli preziosi ecc.

Alcune condizioni sono sempre operanti: Estensione agli atti dolosi per contratto stipulato con "consumatore" e/o relativo a "rischi civili", "rischi agricoli" o "piccoli rischi commerciali", Colpa grave, Anticipo dell'indennizzo, Onorario periti, Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio, Deroga alla regola proporzionale, Merci presso terzi, Processi di lavorazione, Universalità, Rottura lastre.

Altre condizioni sono operanti solo se espressamente richiamate: Valore a nuovo, Rinuncia alla rivalsa, Imposta governativa per i rischi agricoli, Oggetti d'arte e collezioni, Fabbricati in corso di costruzione, Fabbricati vuoti.

È possibile integrare la garanzia "base" con garanzie facoltative (Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici, Eventi atmosferici, Grandine, Sovraccarico neve, Acqua condotta, spese di ricerca e/o di riparazione del guasto, Implosione) e con garanzie facoltative a partita separata (Ricorso terzi, Rischio locativo, Fenomeno elettrico, Cose assicurabili a condizioni speciali, Indennità aggiuntiva a percentuale, Spese di demolizione e sgombero, Dispersione liquidi, Merci in refrigerazione, Folgorazione bestiame).

Completano la copertura le garanzie catastrofali: Terremoto, Eruzione vulcanica, Inondazione, alluvione e allagamento.

Per maggiori dettagli si rinvia agli articoli 12 e da 14 a 35 delle condizioni di assicurazione.

Il contratto di assicurazione contiene limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative, nonché condizioni di sospensione della garanzia, che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell'indennizzo. Per gli aspetti di dettaglio, si rinvia agli articoli 1, 2, da 4 a 10, da 12 a 39, da 43 a 47 delle condizioni di assicurazione.

Il contratto contiene inoltre franchigie, scoperti e massimali; si rinvia agli articoli 12, da 14 a 21, 23, 25, 29, 33, 34, 35 delle condizioni di assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

Per una miglior comprensione, di seguito sono indicate alcune esemplificazioni numeriche finalizzate ad illustrarne il meccanismo di funzionamento.

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato. Solitamente viene espressa in cifra assoluta o, più raramente in una percentuale sulla somma assicurata. Funzionamento: alla somma spettante a titolo di indennizzo o risarcimento si sottrae l'importo della franchigia previsto dalle condizioni di assicurazione.

Ad esempio, se l'indennizzo è quantificabile in € 1.000,00, e le condizioni di assicurazione prevedono una franchigia di € 200,00, la somma spettante all'assicurato sarà pari ad € 800,00 così determinata: € 1.000,00 – € 200,00 = € 800,00

Rimarranno, quindi, a carico dell'assicurato € 200,00

Lo scoperto è una parte di danno che resta a carico dell'assicurato, e si esprime non in cifra assoluta, ma con una percentuale da calcolare sul danno.

Ad esempio, se il danno è quantificabile in € 10.000,00, ma le condizioni di assicurazione prevedono uno scoperto del 10% del danno, la somma spettante all'assicurato sarà € 9.000,00 così determinata:

danno = € 10.000,00;

percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione = 10%;

scoperto = percentuale di scoperto prevista nelle condizioni di assicurazione applicata sul danno = 10% di € 10.000,00 = € 1.000,00;

danno (€ 10.000) – scoperto (€ 1.000,00) = somma spettante (€ 9.000,00).

Il massimale rappresenta la somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Il massimale può essere per sinistro e/o per anno. Se i danni procurati sono superiori a tale somma, la differenza resta a carico dell'assicurato salvo rivalsa nei confronti del diretto responsabile.

Ad esempio, se il danno è € 3.000,00, ma il massimale previsto dalle condizioni di assicurazione è di € 1.000,00, l'assicuratore sarà tenuto a prestare la garanzia solo fino alla concorrenza di quest'ultima somma, ovvero € 1000,00. In questo caso rimarrà a carico dell'assicurato la differenza di € 2.000,00:

€ 3.000,00 (danno) - € 1000,00 (massimale) = € 2.000,00 (differenza a carico dell'assicurato)

Per la disciplina dell'assicurazione parziale si rinvia all'articolo 44 delle condizioni di assicurazione.

4. Dichiarazioni dell'assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

Le eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione. Le conseguenze sono descritte all'articolo 1 delle condizioni di assicurazione, a cui si rinvia.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. La mancata comunicazione può comportare conseguenze sulla prestazione, per il dettaglio delle quali, si rinvia agli articoli 2 e 3 delle condizioni di assicurazione. A titolo esemplificativo, una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio potrebbe essere costituita da una variazione della destinazione d'uso del fabbricato assicurato.

6. Premio

Le prestazioni assicurate sono garantite previa corresponsione di un premio annuo.

Le modalità di pagamento riconosciute dall'Impresa sono:

1. assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile intestato all'Impresa o all'Intermediario, in tale sua qualità, ovvero girato nei limiti consentiti dalla vigente normativa in materia;
2. bonifico e/o altro mezzo di pagamento bancario, postale o elettronico, comunque sempre emesso a favore dell'Impresa o dell'Intermediario, in tale sua qualità;
3. contanti fino al limite consentito dalla vigente normativa in materia.

Il premio può essere corrisposto anche in rate mensili, bimestrali, trimestrali, quadrimestrali o semestrali, con la possibilità di applicare un aumento non superiore al 3%.

Là dove il contratto di assicurazione è connesso a mutuo/contratto di finanziamento, esistono dei costi a carico del contraente e del debitore/assicurato come di seguito illustrato.

Ipotizzando di voler assicurare contro l'incendio un fabbricato civile per € 1.000.000,00 a un tasso dello 0,20 per mille, con un premio unico anticipato per 10 anni, il contraente sarà chiamato a corrispondere:

- un premio imponibile per € 2.000,00
- imposte (non ripetibili) per € 445,00;
- un premio lordo di € 2.445,00.

Tale premio è comprensivo delle provvigioni corrisposte dall'Impresa all'intermediario, in media pari al 25% del premio imponibile, in valore assoluto pari a € 50,00 così ottenute: € 2.000,00*25% = € 500,00 .

La Società si impegna, in presenza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima dell'estinzione anticipata o del trasferimento del mutuo o del finanziamento e corredata da documentazione attestante la richiesta di estinzione o il trasferimento, a restituire al Contraente/Assicurato la parte di premio imponibile residuo. La parte di premio imponibile residuo è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. In alternativa alla restituzione della parte di premio imponibile residuo rispetto alla scadenza originaria, la Società, su richiesta del Contraente/Assicurato, si impegna a fornire la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato.

Per maggiori dettagli si rinvia allo stampato di polizza.

7. Rivalse

La rivalsa è un diritto dell'assicuratore sancito dal Codice Civile. Si applica quando l'impresa, dopo aver pagato un sinistro, pretenda, da parte dell'assicurato o da parte di eventuali terzi responsabili del danno la restituzione dell'intera somma corrisposta, o di parte di essa.

8. Diritto di recesso

Il contraente e l'impresa hanno il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia agli articoli 8, 33, 34 e 35 delle condizioni di assicurazione.

In caso di sinistro, l'impresa ha il diritto di recedere dal contratto di assicurazione. Per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto si rinvia all'articolo 7 delle condizioni di assicurazione.

Qualora si sia optato per un contratto di durata poliennale il contraente ha la facoltà di recedere senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, solo trascorso il quinquennio, così come previsto dall'articolo 1899 c.c.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile, eccetto il diritto al pagamento del premio, che si prescrive in un anno. Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo abbia richiesto il risarcimento all'Assicurato o abbia promosso a tal fine contro di lui un'azione giudiziaria.

Sono motivi di decadenza dall'assicurazione le inesatte o incomplete dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza, qualora siano effettuate non in buona fede.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana.

11. Regime fiscale

Imposta sui premi

I premi relativi ai contratti di assicurazione del comparto danni sono soggetti ad Imposta sulle Assicurazioni, secondo le disposizioni contenute nella Legge 1216/1961 e sue successive modifiche e integrazioni.

I premi relativi al presente contratto, avente ad oggetto la copertura dei rischi Incendio e Altri Danni ai Beni, sono soggetti ad aliquota pari a 22,25%.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

In caso di sinistro, il contraente o l'assicurato devono darne avviso all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza o alla Società, ai sensi dell'articolo 1913 c.c., entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza. Le eventuali spese per l'accertamento del danno sono a carico della Società, ove non diversamente contrattualizzato. Per maggiori dettagli sulle procedure liquidative, si rinvia agli articoli da 36 a 47 delle condizioni di assicurazione.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti un aspetto del contratto, l'attribuzione di responsabilità nei sinistri, la quantificazione dei risarcimenti o l'ammontare dell'indennizzo, devono essere inoltrati per iscritto a Groupama Assicurazioni S.p.A. - Servizio Reclami – Viale Cesare Pavese, 385 – 00144 Roma E-mail: reclami@groupama.it fax 06.80210979.

Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06.42.133.745 o 06.42.133.353, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) attivando la procedura FIN-NET oppure direttamente all'IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Resta salva la facoltà dell'esponente di adire l'Autorità Giudiziaria anche per questioni diverse da quelle indicate.

Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia alla pagina *Aggiornamenti documentazione* raggiungibile dalla sezione *Prodotti* del nostro al sito www.groupama.it.

Groupama Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

**Groupama Assicurazioni S.p.A.
Il rappresentante legale
Dominique Uzel**



GLOSSARIO

Accessori

Rappresentano la parte del premio versato dal contraente che è destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'impresa di assicurazione.

Agente

Intermediario che agisce in nome o per conto di una o più imprese di assicurazione

Aggravamento (del rischio)

Si ha aggravamento del rischio quando, successivamente alla stipulazione del contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che aumentano la probabilità del verificarsi del rischio. L'assicurato ha l'obbligo di segnalare immediatamente l'avvenuto aggravamento del rischio all'assicuratore.

Arbitrato

Procedimento per la risoluzione extragiudiziale delle controversie che possono sorgere fra assicurato ed assicuratore. La possibilità di fare ricorso all'arbitrato, in genere, viene prevista già in occasione della stipulazione del contratto di assicurazione, con apposita clausola.

Assicurato

soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione

Assicurazione (attività assicurativa)

Operazione con cui un soggetto (assicurato) trasferisce ad un altro soggetto (assicuratore) un rischio al quale egli è esposto (naturalmente o per disposizione di legge).

Assicurazione a primo rischio assoluto

Forma di assicurazione per la quale l'assicuratore si impegna a indennizzare il danno verificatosi fino a concorrenza del valore assicurato, indipendentemente dall'effettivo valore globale dei beni. Non si applica dunque, con questa forma di assicurazione, la cosiddetta regola proporzionale (articolo 1907 c.c.).

Assicurazione a valore intero

Forma di assicurazione per la quale il valore assicurato deve corrispondere al valore dei beni assicurati. Nel caso in cui quest'ultimo sia superiore al primo, si applica la regola proporzionale, per cui l'assicuratore indennizza il danno solo proporzionalmente al rapporto tra valore assicurato e valore dei beni.

Beneficiario

persona fisica o giuridica alla quale deve essere corrisposta la prestazione prevista dal contratto qualora si verifichi l'evento assicurato.

Broker (mediatore) di assicurazione

intermediario che agisce su incarico del cliente e che non ha poteri di rappresentanza di imprese di assicurazione

Carenza (periodo di)

Periodo che può intercorrere tra il momento della stipulazione di un contratto di assicurazione e quello a partire dal quale la garanzia offerta dall'assicuratore diviene concretamente efficace. Tale concetto trova applicazione solo in alcune forme di assicurazione ad esempio assicurazioni malattia.

[Caricamenti \(v. Accessori\)](#)

[Condizioni di assicurazione](#)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

[Contraente](#)

Soggetto che stipula il contratto di assicurazione con l'assicuratore e si obbliga a pagare il premio. Il contraente può o meno coincidere con l'assicurato.

[Contratto di assicurazione](#)

Contratto mediante il quale l'assicuratore, dietro pagamento di un premio, si impegna a tenere indenne l'assicurato, entro i limiti convenuti, dei danni prodotti da un sinistro.

[Danno](#)

Pregiudizio subito dall'assicurato o, nelle assicurazioni della responsabilità civile, dalla vittima del fatto illecito in conseguenza di un sinistro.

[Decorrenza della garanzia](#)

Data a partire dalla quale la garanzia assicurativa diviene concretamente efficace.

[Denuncia di sinistro](#)

Avviso che l'assicurato deve dare all'assicuratore o all'agente a seguito di un sinistro.

[Dichiarazioni precontrattuali](#)

informazioni fornite dal contraente e/o dall'assicurato prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla società di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il contraente e/o l'assicurato forniscono dati o notizie inesatti od omettono di informare la società su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la società stessa può chiedere l'annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del contraente e/o dell'assicurato sia stato o no intenzionale o gravemente negligente.

[Diminuzione \(del rischio\)](#)

Si ha diminuzione del rischio quando, successivamente alla stipula di un contratto di assicurazione, avvengono mutamenti che riducono la probabilità del verificarsi dell'evento dannoso. Se l'assicuratore viene informato dell'avvenuta diminuzione del rischio, è tenuto a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione stessa.

[Disdetta](#)

Comunicazione che il contraente deve inviare all'assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione.

[Estensione territoriale](#)

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

[Fascicolo informativo](#)

Insieme dei documenti che il cliente deve ricevere prima di concludere il contratto e che lo aiutano ad entrare in possesso di tutte le informazioni utili ad una valutazione completa del prodotto che gli viene offerto.

[Fondo di garanzia per le vittime della strada](#)

Fondo gestito dalla CONSAP, costituito per risarcire i danni causati da mezzi rimasti non identificati, oppure risultanti non assicurati, o assicurati presso imprese poste in liquidazione coatta amministrativa. In ciascuna regione (o gruppo di regioni) viene designata una impresa per la liquidazione dei danni.

[Franchigia](#)

La franchigia è la parte di danno che rimane a carico dell'assicurato. Corrisponde alla somma che non sarà risarcita o indennizzata all'assicurato, e che quest'ultimo non potrà diversamente assicurare pena la perdita del diritto all'indennizzo.

[Franchigia Assoluta](#)

Somma che rimane a carico dell'assicurato a prescindere dall'entità del danno.

[Franchigia relativa](#)

Somma che rimane a carico dell'assicurato solo quando il danno sia pari o inferiore alla franchigia.

[Impresa di assicurazione](#)

società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa.

[Indennizzo](#)

Somma dovuta dall'assicuratore a titolo di riparazione del danno subito dall'assicurato in caso di sinistro.

[IVASS](#)

Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

[Margine di solvibilità](#)

Corrisponde in linea di massima al patrimonio libero dell'impresa di assicurazione, cioè al netto del patrimonio vincolato a copertura delle riserve tecniche. In tal senso, il margine di solvibilità rappresenta una garanzia ulteriore della stabilità finanziaria dell'impresa.

[Massimale](#)

La somma pattuita in polizza fino alla quale l'assicuratore è impegnato a prestare la garanzia assicurativa. Se i danni procurati sono superiori a tale somma la differenza resta a carico del diretto responsabile

[Nota informativa](#)

Documento contenuto nel Fascicolo Informativo, che l'assicuratore deve consegnare al contraente prima della conclusione del contratto di assicurazione.

[Periodo di assicurazione](#)

Periodo di tempo per il quale opera la garanzia assicurativa.

[Polizza](#)

È il documento che prova l'assicurazione.

[Premio](#)

Il premio rappresenta il prezzo che il contraente paga per acquistare la garanzia offerta dall'assicuratore. Il pagamento del premio costituisce, di regola, condizione di efficacia della garanzia.

Prescrizione

Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini di legge.

Principio indennitario

Principio fondamentale nelle assicurazioni contro i danni. In base a tale principio, l'indennizzo corrisposto dall'assicuratore deve svolgere la funzione di riparare il danno subito dall'assicurato e non può rappresentare per quest'ultimo fonte di guadagno.

Provvigione

Elemento fondamentale del rapporto di agenzia per il quale, a fronte dell'obbligazione in capo all'agente di svolgere l'attività diretta alla conclusione dei contratti, corrisponde l'obbligazione in capo al preponente (impresa di assicurazione) di corrispondergli il relativo compenso per gli affari che hanno avuto regolare esecuzione.

Questionario anamnestico

Detto anche questionario sanitario, è il documento che il contraente deve compilare prima della stipulazione di un'assicurazione contro i danni alla persona o di un'assicurazione sulla vita del tipo caso morte o del tipo misto. Esso contiene una serie di informazioni relative allo stato di salute ed alle precedenti malattie o infortuni dell'assicurato. Le informazioni fornite dal contraente servono all'assicuratore per valutare il rischio e stabilirne le condizioni di assicurabilità.

Quietanza

Ricevuta attestante l'avvenuto pagamento di una somma e rilasciata dal percettore della stessa. L'assicuratore rilascia quietanza del pagamento del premio da parte del contraente; l'assicurato o il terzo danneggiato rilasciano quietanza del pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore.

Risarcimento

Somma che il responsabile è tenuto a versare per risarcire il danno da lui causato o, comunque riconducibile alla sua responsabilità.

Rischio

La probabilità che si verifichi un evento futuro ed incerto in grado di provocare conseguenze dannose.

Riserve tecniche

Somme che le imprese di assicurazione devono accantonare ed iscrivere nel proprio bilancio per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli assicurati e di persone terze danneggiate.

Rivalsa

Diritto che spetta all'Assicuratore di richiedere al responsabile del danno il pagamento della somma versata all'Assicurato a titolo di risarcimento. Tale diritto è contrattualmente rinunciabile da parte dell'Assicuratore.

Scoperto

Lo scoperto è la parte di danno che resta a carico dell'assicurato; si esprime in una percentuale da calcolare sul danno. Lo scoperto non può essere diversamente assicurato pena la perdita del diritto all'indennizzo.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento per il quale è prestata la garanzia.

Somma assicurata

Importo nei limiti del quale l'assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione.

Valore a nuovo

Espressione con la quale vengono indicate quelle particolari coperture assicurative che consentono di garantire un indennizzo pari non solo al valore della cosa assicurata al momento del sinistro, ma anche corrispondente alle spese necessarie per riacquistare o ricostruire la cosa stessa.

Valore allo stato d'uso


Valore della cosa materiale nelle condizioni in cui si trova al momento del sinistro.

Valore assicurato

Rappresenta la misura dell'interesse sottoposto ad assicurazione.

INCENDIO

Rischi Ordinari



- CASA
- AUTO
- SALUTE
- RISPARMIO
- PROTEZIONE
- PREVIDENZA
- LAVORO

Condizioni di assicurazione

PREMESSA	3
DEFINIZIONI	4
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	
Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	9
Art. 2 - Aggravamento del rischio	9
Art. 3 - Diminuzione del rischio	9
Art. 4 - Altre assicurazioni	9
Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie	9
Art. 6 - Modifiche dell'assicurazione	9
Art. 7 - Recesso in caso di sinistro	9
Art. 8 - Proroga e periodo di assicurazione	9
Art. 9 - Oneri fiscali	9
Art. 10 - Adeguamento automatico delle somme assicurate e dei premi	10
Art. 11 - Rinvio alle norme di legge	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO	
Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione	11
Art. 13 - Esclusioni	11
Art. 14 - Cose assicurabili a condizioni speciali	12
Art. 15 - Condizioni sempre operanti	13
Art. 16 - Condizioni operanti se espressamente richiamate	15
GARANZIE FACOLTATIVE	
Art. 17 - Garanzia facoltativa "A" – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici	17
Art. 18 - Garanzia facoltativa "B" – Eventi atmosferici	17
Art. 19 - Garanzia facoltativa "C" – Grandine	18
Art. 20 - Garanzia facoltativa "D" – Sovraccarico neve	18
Art. 21 - Garanzia facoltativa "E" – Acqua condotta e spese di ricerca e/o riparazione del guasto	19
Art. 22 - Garanzia facoltativa "F" – Implosione	19
GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA	
Art. 23 - Garanzia facoltativa con partita separata "G" – Ricorso terzi	20
Art. 24 - Garanzia facoltativa con partita separata "H" – Rischio locativo	20
Art. 25 - Garanzia facoltativa con partita separata "I" – Fenomeno elettrico	20
Art. 26 - Garanzia facoltativa con partita separata "L" – Cose assicurabili a condizioni speciali	21
Art. 27 - Garanzia facoltativa con partita separata "M" – Indennità aggiuntiva a percentuale	21
Art. 28 - Garanzia facoltativa con partita separata "N" – Spese di demolizione e sgombero	22
Art. 29 - Garanzia facoltativa con partita separata "O" – Dispersione liquidi	22
Art. 30 - Garanzia facoltativa con partita separata "P" – Merci in refrigerazione (garanzia ridotta)	22
Art. 31 - Garanzia facoltativa con partita separata "Q" – Merci in refrigerazione (garanzia estesa)	23
Art. 32 - Garanzia facoltativa con partita separata "R" – Folgorazione bestiame	23
ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI	
Art. 33 - Garanzia facoltativa "S" – Terremoto	24
Art. 34 - Garanzia facoltativa "T" – Eruzione vulcanica	25
Art. 35 - Garanzia facoltativa "U" – Inondazione, alluvione e allagamento	25

IL SINISTRO

Art. 36 - Titolarietà dei diritti nascenti dalla polizza	27
Art. 37 - Ispezione delle cose assicurate	27
Art. 38 - Obblighi in caso di sinistro	27
Art. 39 - Esagerazione dolosa del danno	27
Art. 40 - Procedura per la valutazione del danno	27
Art. 41 - Mandato dei periti	28
Art. 42 - Operazioni peritali	28
Art. 43 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno	28
Art. 44 - Assicurazione parziale	29
Art. 45 - Assicurazione presso diversi assicuratori	29
Art. 46 - Limite massimo dell'indennizzo	29
Art. 47 - Pagamento dell'indennizzo	29

Premessa

Le **Condizioni di Assicurazione** riportate nelle pagine che seguono costituiscono parte integrante della Polizza (mod. 220079) stipulata dal Contraente.

Resta inteso che:

- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate in Polizza (mod. 220079);
- l'assicurazione è prestata per le somme o massimali, indicati per le singole partite, fatti salvi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie previsti in polizza o nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121).

Le **Definizioni** riportate nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121) hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la normativa contrattuale.

Avvertenza

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del testo contrattuale, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 209/05, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono state evidenziate:

- con stampa su fondo grigio nelle Condizioni di Assicurazione (mod. 250121).

DEFINIZIONI

Nel testo delle Condizioni di Assicurazione si incontrano spesso le parole e i termini elencati, ai quali la Società e il Contraente attribuiscono il significato di seguito espresso, che assume pieno valore ai fini dell'interpretazione della normativa contrattuale:

APPARECCHIATURE ELETTRICHE E/O ELETTRONICHE

Sistemi elettronici per l'elaborazione, la trasmissione e la ricezione dei dati e relativi accessori, unità centrali e unità periferiche ad esse collegate, personal computer, fotocopiatrici, macchine per scrivere e calcolare, centralini telefonici, impianti telefax, apparecchi elettromedicali, impianti di prevenzione, di rilevazione e di allarme. Elaboratori di processo o di automazione. **Il tutto non oggetto di produzione e vendita.**

ASSICURATO

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE

Il contratto mediante il quale la Società, dietro il pagamento da parte del Contraente del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne l'Assicurato, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro.

ATTREZZATURE E ARREDAMENTO

Attrezzi, scaffalature, banchi; mobili e arredamento in genere, casseforti e armadi forti (esclusi i relativi contenuti), cancelleria, stampati, oggetti promozionali e/o campionari non pregiati; apparecchiature elettriche e/o elettroniche; impianti portatili di condizionamento o riscaldamento, elettrodomestici; oggetti di vestiario ed indumenti in genere e quant'altro normalmente inerente all'esercizio e/o l'abitazione; **quadri e dipinti il cui valore per singolo oggetto non sia superiore ad €5.000,00.**

Sono compresi gli impianti, quali, a titolo esemplificativo e non limitativo: impianto elettrico, di condizionamento, telefonico, audiovisivo e simili, nonché migliorie ed opere addizionali che risultino immobili per natura e destinazione d'uso e non costituiscano parte integrante del fabbricato, **qualora installate dall'Assicurato locatario.**

Sono comunque esclusi l'arredamento e le attrezzature in leasing qualora coperti da altra assicurazione.

COLPO D'ARIETE

Urto violento provocato in una condotta dall'immissione o dall'interruzione di un liquido.

CONSUMATORE

La persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (D.lgs. 206/2005 e sue s.m.i.).

CONTRAENTE

Il soggetto che stipula l'assicurazione e paga il premio.

DIPENDENZE

I locali siti negli spazi adiacenti o pertinenti al fabbricato quali magazzini, uffici, centri elaborazione dati, abitazioni, servizi sociali aziendali, rimesse e officine di manutenzione, laboratori di ricerca, prova, controllo e collaudo, centrali termiche, cabine di trasformazione d'energia elettrica e di decompressione gas metano, sale compressori e reparti trattamento acque.

ESPLODENTI

Le sostanze e i prodotti che, anche in piccola quantità:

- a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;
- per azione meccanica o termica esplodono;

e comunque gli esplosivi considerati dall'Art. 83 del R.D. n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo Allegato A.

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

L'intera costruzione edile e relative recinzioni e dipendenze, esclusa l'area su cui insiste il fabbricato, ma compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrato, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici ed elettronici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di segnalazione e comunicazione, impianti d'allarme antifurto e antincendio, pannelli solari e impianti fotovoltaici, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per natura o per destinazione al servizio del fabbricato (ivi comprese tappezzerie, tinteggiature, moquettes, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico). Resta escluso quanto indicato nella definizione di Macchinari e di Attrezzature e arredamento.

In relazione a rischi civili, agricoli e piccoli rischi commerciali, i fabbricati sono suddivisi nelle seguenti 4 classi:
Classe 1: fabbricato con strutture portanti verticali, solai, pareti esterne e tetto in materiali incombustibili; nei soli fabbricati a più piani è tollerata l'armatura del tetto in legno (N.B. E' considerato piano, a questi effetti, anche il solaio immediatamente sottostante al tetto).

Classe 2: fabbricato con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai o armature del tetto comunque costruiti.

Classe 3: fabbricato con strutture portanti verticali in materiali incombustibili; solai, pareti esterne e tetto comunque costruiti.

Classe 4: fabbricato comunque costruito.

Agli effetti della classificazione dei fabbricati:

- cantinati e seminterrati non sono considerati piano se la loro superficie non supera un quarto dell'area coperta del fabbricato;
- soppalchi, comunque costruiti, che occupano non più di un quarto della superficie dei vani in cui si trovano non si considerano come solai;

ed è inoltre consentito non considerare:

- le caratteristiche costruttive di una sola porzione di fabbricato la cui area coperta non superi un decimo dell'area coperta del fabbricato stesso;
- i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne, nei solai e nella struttura non portante del tetto se la superficie da essi occupata non eccede 1/10 rispettivamente della superficie totale delle pareti esterne, dei solai e della struttura non portante del tetto. Tale tolleranza, limitatamente alle pareti esterne e alla struttura non portante del tetto, è elevata ad 1/3 allorché trattasi di materia plastica non espansa né alveolare;
- i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione o rivestimento se aderenti a strutture continue in laterizio, cemento armato o calcestruzzo;
- i materiali combustibili rivestiti da ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili purché non usati per strutture portanti.

FRANCHIGIA

L'importo prestabilito, detratto dal danno indennizzabile, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPLOSIONE

Repentino dirompersi o cedimento di contenitori o corpi cavi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILI

Le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.

Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INFIAMMABILI

Sostanze e prodotti non classificati "esplosivi" - ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° C - che rispondono alle seguenti caratteristiche:

- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano.

Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 - allegato V.

LASTRE

Vetri, cristalli, lastre di cristallo, mezzo cristallo, specchi; insegne fissate alle mura dei locali assicurati, oppure collocate all'interno dei locali occupati dall'Assicurato. **Il tutto non destinato alla produzione e vendita.**

LIMITE DI INDENNIZZO

L'importo massimo, espresso in quota percentuale della somma assicurata o in cifra fissa, che la Società è tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro o per uno o più sinistri che avvengano per ciascun periodo di assicurazione.

MACCHINARI

Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti; impianti e mezzi di sollevamento, di imballaggio, di pesa nonché di traino e di trasporto **non iscritti al PRA**; serbatoi metallici e relative tubazioni; impianti ed apparecchiature elettriche e/o elettroniche; altri impianti **non indicati sotto la denominazione fabbricato.**

Sono comunque esclusi i macchinari in leasing qualora coperti da apposita assicurazione.

MERCI

Materie prime, ingredienti di lavorazione e prodotti dell'industria, semilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imballaggi, scarti e ritagli di lavorazione ed **esclusi esplosivi, infiammabili e merci speciali.**

MERCI SPECIALI

Celluloide grezza ed oggetti di celluloide; espansite; schiuma di lattice, gomma spugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa od alveolare e scarti di imballaggi combustibili **(eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci).**

Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.

PICCOLI RISCHI COMMERCIALI

Esercizi per la vendita al minuto e all'ingrosso e depositi commerciali con valore esistente in merci, attrezzature e arredamento **non superiore a euro 300.000,00 per rischio singolo commerciale.** Per rischio singolo commerciale si intende il coacervo di tutti i beni pertinenti all'esercizio o deposito commerciale, collocati a distanza minore di 40 metri l'uno dall'altro e appartenenti al medesimo proprietario o inerenti all'attività di un unico imprenditore.

POLIZZA

Il documento contrattuale, sottoscritto dalle Parti, che prova l'assicurazione.

PREMIO

Il corrispettivo che il Contraente versa alla Società per l'Assicurazione.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO

Forma di assicurazione in base alla quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 1907 del Codice Civile.

RECESSO

Scioglimento del vincolo contrattuale.

RISCHIO

La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

RISCHI AGRICOLI

Per tali si intendono: abitazioni rurali, stalle, fienili, ed ogni altro bene pertinente ad attività agricole in genere.

RISCHI CIVILI

Per tali si intendono: abitazioni, uffici, studi professionali, chiese, musei, pinacoteche, alberghi, ricoveri, stabilimenti termali, bagni pubblici, istituti di cura, ospedali, collegi, scuole, biblioteche, caserme, palestre, scuole professionali, fabbricati vuoti, fabbricati in corso di costruzione.

SCOPERTO

La percentuale del danno che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato il quale non può, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farla assicurare da altri.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

SOCIETÀ

Groupama Assicurazioni S.p.A.

SOLAIO

Complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.

SUPPORTI DATI

Il materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato od anche il materiale fisso ad uso di massa per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.

TERREMOTO

Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.

TERRORISMO

Un atto, inclusivo ma non limitato all'uso della forza o della violenza o minaccia, da parte di qualsiasi persona o gruppo di persone, sia che agiscano per sé o per conto altrui, o in riferimento o collegamento a qualsiasi organizzazione o governo, perpetrato a scopi politici, religiosi, ideologici o similari, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o incutere o provocare uno stato di terrore o paura nella popolazione o parte di essa.

TETTO

Il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).

VALORE A NUOVO

- a) Per il "fabbricato": la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive, escluso il valore dell'area.
- b) Per "macchinario, attrezzatura e arredamento": il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

VALORE INTERO

Forma di assicurazione che copre la totalità delle cose assicurate e deve quindi corrispondere all'intero valore. Se viene garantito un importo inferiore, l'Assicurato, in caso di sinistro, sopporta la parte proporzionale dei danni, secondo il disposto dell'Art. 1907 del Codice Civile.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

ART. 1 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ART. 2 - AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare tempestiva comunicazione scritta alla Società dell'aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del Codice Civile.

ART. 3 - DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate successive alla comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato ai sensi dell'Art. 1897 del Codice Civile: in tal caso la Società rinuncia al relativo diritto di recesso.

ART. 4 - ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'Art. 1910 del Codice Civile.

ART. 5 - PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLE GARANZIE

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Il premio deve essere pagato all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società ed è interamente dovuto per l'annualità in corso, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in più rate.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile.

ART. 6 - MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

ART. 7 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 8 - PROROGA E PERIODO DI ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.

Per i casi nei quali la legge od il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

ART. 9 - ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione, secondo le norme di legge, sono a carico del Contraente.

ART. 10 - ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELLE SOMME ASSICURATE E DEI PREMI

La Convenzione di cui al testo che segue è valida ed operante esclusivamente quando nella Polizza (mod. 220079) risulta specificato il numero indice iniziale, in mancanza del quale il testo che segue deve intendersi nullo e privo di qualsiasi effetto.

Le garanzie previste dalla presente polizza sono soggette ad aggiornamento automatico mediante riferimento **all'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati** (FOI) pubblicato dall'Istituto Centrale di Statistica (di seguito denominato ISTAT).

Pertanto le somme assicurate, i massimali e i limiti di indennizzo espressi in cifra assoluta, figuranti nel contratto, nonché i relativi premi, saranno modificati proporzionalmente alle variazioni **dell'indice di scadenza** in rapporto **all'indice iniziale** qui di seguito definiti. **L'indice iniziale**, di cui viene fornita indicazione in Polizza (mod. 220079), è l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello di stipula dell'assicurazione.

L'indice di scadenza, che sarà riportato su ciascuna quietanza di premio, è costituito dall'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT nel mese di giugno dell'anno precedente a quello della data della quietanza.

Qualora venisse sospesa o comunque non effettuata la pubblicazione ufficiale dell'indice, potrà essere preso come riferimento un altro indice pubblicato dall'ISTAT simile a quello dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, la cui validità deve tuttavia essere limitata al periodo di una rata annuale di premio, salvo rinnovo da convenirsi di volta in volta.

In caso di disaccordo del Contraente, le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata e ciascuna delle Parti avrà facoltà di rescindere il contratto dalla successiva ricorrenza annuale, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata.

Gli aumenti e le riduzioni delle somme assicurate, dei massimali o dei limiti di indennizzo (franchigie escluse) – se espressi in cifra assoluta – e del premio, seguono l'andamento dell'indice e decorreranno a partire da ogni ricorrenza annuale e saranno validi sino alla ricorrenza successiva.

Nei giorni del termine di rispetto stabilito dall'Art. 5 - Pagamento del premio e decorrenza delle garanzie, verrà considerato in vigore l'indice riportato sulla relativa quietanza di premio scaduta e non ancora saldata.

Le Parti hanno facoltà in qualsiasi momento a rinunciare all'applicazione della presente convenzione mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della ricorrenza annuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali, i limiti di indennizzo e il premio della polizza rimarranno quelli risultanti dall'ultima variazione effettuata.

ART. 11 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INCENDIO

ART. 12 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, causati da:

1. incendio;
2. fulmine;
3. esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
4. caduta di aeromobili e satelliti artificiali, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi celesti;
5. onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
6. urto di veicoli in transito su strada aperta al pubblico, non appartenenti e/o in uso al Contraente o all'Assicurato;
7. fumo fuoriuscito a seguito di guasto accidentale degli impianti per la produzione del calore, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini.

La Società indennizza altresì:

8. i danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche e/o elettroniche, di impianti di riscaldamento, condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti ad eventi in garanzia, che abbiano colpito le cose assicurate oppure altre cose non assicurate poste nell'ambito di 20 metri da esse, ferme le limitazioni pattuite per le eventuali estensioni di garanzia;
9. i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
10. le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro. Questa garanzia è prestata con il limite del 10% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di € 15.000,00 per sinistro, fermo quanto previsto dall'Art. 46 – Limite massimo dell'indennizzo.

ART. 13- ESCLUSIONI

Sono esclusi i danni:

1. causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
2. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o da accelerazione artificiale di particelle atomiche; radioattività o radiazioni ionizzanti causata da materiale nucleare;
3. causati da energia nucleare e/o ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro. Sono comunque coperti i danni causati dal normale uso di radioisotopi per scopo medico ed industriale;
4. causati con dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti legali, dei Soci a responsabilità illimitata, degli Amministratori;
5. causati da tumulti popolari, scioperi e sommosse, nonché i danni causati da atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio;
6. causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, maremoti, mareggiate, cedimenti o franamenti del terreno, fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
7. di furto, rapina, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
8. alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
9. di fenomeno elettrico a impianti elettrici, personal computer, macchine ed attrezzature elettriche e relative componenti elettroniche a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
10. subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;

11. derivanti da perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware, software e chips impressi; ogni interruzione di attività conseguente a quanto indicato precedentemente;
12. indiretti quali impossibilità di ricostruire il fabbricato secondo la sua originaria destinazione, mancata possibilità di locazione, mancanza di godimento o di reddito, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

La Società non sarà tenuta a fornire la copertura assicurativa e non sarà obbligata a liquidare alcun sinistro o prestazione di cui al presente contratto, qualora ciò possa esporre la stessa a sanzioni, divieti o restrizioni in conformità con quanto disposto dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, dalle leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America o da altre leggi e regolamenti applicabili concernenti la repressione del terrorismo internazionale.

ART. 14 – COSE ESCLUSE E ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Non sono compresi nell'assicurazione:

- a) monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore;
- b) archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor;
- c) schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche ed apparecchiature elettroniche;
- d) modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili;
- e) affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere, perle, pietre e metalli preziosi e cose aventi valore artistico od affettivo; quadri e dipinti il cui valore per singolo oggetto sia superiore a €5.000,00.

Relativamente alle cose di cui ai punti b), c), d), la Società indennizza il solo costo di riparazione o ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose medesime, escluso qualsiasi riferimento al valore di affezione od artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite.

CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

ART. 15 CONDIZIONI SEMPRE OPERANTI

1 - Atti dolosi Estensione operante esclusivamente se il contratto è stipulato da "consumatore" e/o è relativo a "rischi civili", "rischi agricoli" o "piccoli rischi commerciali".

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore", o i beni immobili e/o mobili assicurati siano adibiti e pertinenti a "rischi civili", "rischi agricoli" o "piccoli rischi commerciali", la Società, a parziale deroga dell'Art. 13 - Esclusioni, punto 5, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da atti dolosi compresi quelli vandalici non verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi e sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, fermi i limiti indicati all'Art. 17 - Garanzia Facoltativa "A" – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici.

2 - Colpa grave

La Società indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da eventi per i quali è prestata la garanzia, anche se avvenuti con colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, delle persone delle quali quest'ultimi debbano rispondere a norma di legge, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

3 - Anticipo dell'indennizzo

Il Contraente può richiedere il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere indennizzato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno un importo di €100.000,00.

L'obbligazione della Società:

- verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;
- è condizionata al rispetto da parte del Contraente o dell'Assicurato degli obblighi previsti dall'Art. 38 – Obblighi in caso di sinistro.

L'acconto non potrà comunque superare l'importo di €1.000.000,00, qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra, sarà effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennizzo relativo al valore al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo sul supplemento di indennizzo spettantegli in base al valore a nuovo, che sarà determinato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori al momento della richiesta.

4 - Onorario dei periti

La Società rimborserà, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell' Art. 40 – Procedura per la valutazione del danno, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Questa garanzia è prestata con il limite del 2% dell'indennizzo liquidabile a termini di polizza con il massimo di €5.000,00 e fermo quanto previsto dall'Art. 46 – Limite massimo dell'indennizzo.

5 - Circostanze non influenti sulla valutazione del rischio

Non costituisce aggravamento di rischio, e può non essere dichiarata in Polizza (mod. 220079) l'esistenza di:

- 1 kg. di esplosivi;
- 100 kg. di infiammabili;
- infiammabili in serbatoi completamente interrati o nei serbatoi dei veicoli per l'alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricato;
- 100 kg. di merci speciali;
- esplosivi, infiammabili e merci speciali esistenti nei locali non occupati dall'Assicurato.

6 - Deroga alla regola proporzionale

Si conviene che non sarà applicata la regola proporzionale per le cose assicurate la cui somma assicurata maggiorata del 20% sia superiore o uguale al valore risultante al momento del sinistro. Qualora inferiore, il disposto dell'Art. 44 – Assicurazione parziale, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.

7 - Merci presso terzi

La Società assicura anche le merci di proprietà in deposito e/o lavorazione presso terzi entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, purché sottotetto a fabbricati costruiti prevalentemente in materiali incombustibili, con il limite del 10% della somma assicurata alla partita merci ed il massimo di €50.000,00 e comunque non in eccedenza alla somma stessa.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

8 - Processi di lavorazione

L'assicurazione opera per il completo ciclo di lavorazione comprese le eventuali attività preliminari, complementari ed accessorie.

I processi di lavorazione, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi sussidiari, sono quelli che la tecnica inerente all'attività insegna e consiglia di usare o che l'Assicurato ritiene di adottare, escluso l'impiego di energia nucleare.

9 - Universalità

Qualora una cosa, inerente all'attività dichiarata in Polizza (mod. 220079), non trovasse precisa assegnazione in una delle somme assicurate o che tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, tale cosa verrà attribuita alla somma assicurata Macchinari o, ove non prevista, a quella relativa ad Attrezzature ed Arredamento.

10 - Rottura lastre *Estensione operante esclusivamente se richiamata in Polizza (mod. 220079) la partita Fabbricato e/o Attrezzature e Arredamento.*

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione delle lastre distrutte o danneggiate a seguito di rottura verificatasi per cause accidentali.

Sono esclusi dalla presente estensione i danni derivanti da vizio di costruzione, difettosa installazione, quelli avvenuti in occasione di riparazioni, rimozioni, traslochi, lavori di straordinaria manutenzione nonché quelli di rigatura, segnatura, scheggiatura o screpolatura che non compromettano la stabilità o la funzionalità.

Inoltre, relativamente alle insegne luminose, l'assicurazione non comprende:

- la sostituzione dei tubi;
- i trasformatori, gli avviatori, i supporti isolanti;
- le lampade ad incandescenza ed i tubi a fluorescenza intercambiabili.

In caso di sinistro verrà rimborsato il costo di rimpiazzo delle cose danneggiate con altre nuove uguali, oppure equivalenti, senza deprezzamento per vetustà, stato di conservazione, uso.

Ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €200,00;
- in nessun caso la Società pagherà per singola lastra somma superiore a € 1.500,00 e complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, somma superiore a €5.000,00.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

ART. 16 - CONDIZIONI OPERANTI SE ESPRESSAMENTE RICHIAMATE

1 - Valore a nuovo

Tale forma di garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

L'assicurazione è prestata a "valore a nuovo" alle condizioni seguenti:

- a) in caso di sinistro si determina per ogni partita separatamente:
 - l'ammontare del danno e della rispettiva indennità come se questa assicurazione "valore a nuovo" non esistesse;
 - il supplemento che, aggiunto all'indennità di cui ad a), determina l'indennità complessiva calcolata in base al "valore a nuovo";
- b) agli effetti dell'Art. 44 – Assicurazione parziale, il supplemento di indennità per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - superiore od uguale al rispettivo "valore a nuovo", è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - inferiore al rispettivo "valore a nuovo" ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale "assicurazione a nuovo", viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - eguale o inferiore al valore al momento del sinistro, diventa nullo;
- c) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
- d) agli effetti dell'indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato, per ciascun fabbricato, macchinario, attrezzatura e arredamento importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui all'Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno punti 1 e 2 rispettivamente;
- e) il pagamento del supplemento di indennità è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non ne derivi aggravio per l'assicuratore, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
- f) l'assicurazione in base al "valore a nuovo" riguarda soltanto i fabbricati e, se posti in reparti in stato di attività, i macchinari e gli impianti.

2 - Rinuncia alla rivalsa

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

La Società rinuncia, salvo in caso di dolo, al diritto di rivalsa derivante dall'Art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, le società controllate, consociate e collegate, i fornitori ed i clienti, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

3 - Imposta governativa per i rischi agricoli

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

Per la determinazione dell'aliquota di imposta da corrispondersi sui premi di assicurazione il Contraente o l'Assicurato dichiara che i fabbricati assicurati sono classificati, agli effetti dell'imposta sui fabbricati e terreni, come rurali e/o che le cose mobili assicurate sono impiegate per l'esercizio di attività che danno luogo a produzione di reddito classificato come agrario agli effetti dell'imposta diretta.

4 - Oggetti d'arte, collezioni e raccolte in genere (assicurazione con valore unico)

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

A parziale deroga dell'Art. 14 – Cose escluse e assicurabili a condizioni speciali lettera e) e a integrazione della definizione "Attrezzature e Arredamento" si conviene che la Società non pagherà per ciascun oggetto d'arte e per pezzo di collezione o raccolta più della somma specificata in Polizza (mod. 220079), qualunque ne sia il valore risultante dalla perizia eseguita a termini di polizza.

5 - Fabbricati in corso di costruzione

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

La garanzia si intende prestata a condizione che in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili vengano scrupolosamente osservati i seguenti accorgimenti nei locali interessati:

1. vi sia permanentemente la presenza di personale le cui mansioni siano rivolte precipuamente a sorvegliare ed intervenire prontamente, con i mezzi di estinzione più idonei, in caso di principio di incendio;
2. non vi sia presenza di materiale espanso in quantitativo superiore ai 10 mc (dieci metri cubi);
3. non vengano effettuate operazioni di saldatura in presenza di materiali coibentanti e di rivestimento che non siano già stati collocati in opera;
4. non sia consentito di fumare.

6 - Fabbricati vuoti

Tale condizione è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamato il relativo numero.

I premi della presente assicurazione sono stati convenuti sulla specifica dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato che i fabbricati assicurati sono vuoti.

GARANZIE FACOLTATIVE

ART. 17 - GARANZIA FACOLTATIVA "A" - ATTI VANDALICI O DOLOSI ED EVENTI SOCIO-POLITICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, punto 5, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. tumulti popolari, scioperi e sommosse;
2. atti dolosi compresi quelli vandalici, di terrorismo e di sabotaggio, compiuti da persone diverse dal Contraente, dall'Assicurato o dai Rappresentanti legali, dai Soci a responsabilità illimitata, dagli Amministratori.

Ferme restando le esclusioni di cui all'Art. 13, in quanto non espressamente derogate, la Società non indennizza i danni:

- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate, qualora l'occupazione si protragga per oltre 5 giorni consecutivi.

Inoltre la Società non indennizza, se originati da atti di terrorismo, i danni:

- causati da contaminazione di sostanze biologiche o chimiche;
- causati da guasti a linee di alimentazione;
- conseguenti ad esplosione nucleare e/o di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di €500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, importo superiore all'80% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione da farsi a mezzo di lettera raccomandata; in tale caso la polizza rimarrà in vigore solo per le rimanenti garanzie ed il premio totale sarà diminuito a partire dalla rata annua successiva della quota di pertinenza della presente garanzia.

Nel caso in cui sia la Società a recedere dalla presente garanzia, il Contraente, entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società, ha la facoltà di recedere dall'intero contratto da farsi a mezzo di lettera raccomandata.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 18 - GARANZIA FACOLTATIVA "B" - EVENTI ATMOSFERICI

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

1. uragani, bufere, tempeste, trombe d'aria, grandine, vento e quanto da esso trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;

2. bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant'altro trasportato dal vento, verificatosi all'interno del fabbricato a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.

Ferme le esclusioni di cui all'Art. 13 - Esclusioni, la Società non indennizza i danni:

a. causati da:

1. intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
2. fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali o artificiali;
3. mareggiata, penetrazione di acqua marina;
4. formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
5. gelo, sovraccarico neve;
6. umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
7. franamento, cedimento o smottamento del terreno;

ancorché verificatisi a seguito degli eventi di cui sopra;

b. subiti da:

1. alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
2. recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne e simili installazioni esterne; cose assicurate all'aperto ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
3. fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
4. serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
5. lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica per effetto di grandine.

Agli effetti della presente garanzia :

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di €500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore all'80% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

ART. 19 - GARANZIA FACOLTATIVA "C" - GRANDINE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 18 - Eventi atmosferici, punto b) 4. e 5., indennizza i danni materiali e diretti causati da grandine a:

- 1) serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- 2) lastre di cemento-amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica, anche se facenti parte di fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati.

Questa garanzia è prestata con il limite di € 15.000,00 per sinistro e per anno assicurativo e previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di €500,00.

ART. 20 - GARANZIA FACOLTATIVA "D" - SOVRACCARICO NEVE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 18 GARANZIA FACOLTATIVA "B" - EVENTI ATMOSFERICI , punto a) 5., indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da crollo totale o parziale del fabbricato, provocato da sovraccarico di neve, nonché i conseguenti danni di bagnamento alle cose medesime.

La Società non indennizza i danni causati:

- a) ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;

- b) ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento (a meno che detto rifacimento sia ininfluenza ai fini della presente garanzia) ed al loro contenuto;
- c) a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
- d) a serramenti, vetrate e lucernari in genere, insegne, antenne e simili installazioni esterne, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del fabbricato provocato da sovraccarico di neve;
- e) da valanghe e slavine;
- f) da gelo, ancorché conseguente agli eventi di cui sopra.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo di €500,00;
- in nessun caso la Società pagherà, complessivamente per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

ART. 21 - GARANZIA FACOLTATIVA "E" - ACQUA CONDOTTA, SPESE DI RICERCA E/O DI RIPARAZIONE DEL GUASTO

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da fuoriuscita d'acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici ivi comprese gronde e pluviali, di riscaldamento, di condizionamento, degli impianti automatici di estinzione e simili, di pertinenza del fabbricato.

La Società indennizza anche le spese sostenute per la ricerca del guasto e/o per la sua riparazione, nonché le spese occorse a tale scopo per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato, sempreché tali spese siano conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi del precedente comma.

La Società non indennizza:

- i danni causati da gelo, umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito della rete fognaria;
- i danni a tubi interrati;
- limitatamente agli impianti automatici di estinzione e simili, i danni verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €250,00.
- Per le spese di ricerca e/o di riparazione del guasto, nonché di quelle sostenute a tale scopo per la demolizione e il ripristino delle parti del fabbricato assicurato, il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di una franchigia di €250,00 e fino alla concorrenza di €3.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa.

Qualora i danni da acqua derivino da un'unica causa, la franchigia si applica una sola volta per ciascun sinistro qualunque sia la garanzia interessata ed il numero dei danneggiati.

ART. 22 - GARANZIA FACOLTATIVA "F" - IMPLOSIONE

Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220079) sia richiamata la relativa lettera.

La Società risponde dei danni derivanti da implosione agli enti assicurati alle partite tutte, salvo quanto disposto all'Art. 13 - Esclusioni punto 8.

GARANZIE FACOLTATIVE CON PARTITA SEPARATA

ART. 23 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "G" - RICORSO TERZI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente al massimale.

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale convenuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.

L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché avvenuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui al comma precedente, subiti dai terzi medesimi nei 6 mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro, sino alla concorrenza del 10% della somma assicurata e comunque non in eccedenza della somma stessa.

La Società non indennizza i danni:

1. a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli targati di terzi e dei dipendenti dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
2. di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente o dell'Assicurato;
- b) qualsiasi altro parente od affine se con loro convivente;
- c) quando il Contraente o l'Assicurato non sia una persona fisica, il Rappresentante legale, il Socio a responsabilità illimitata, l'Amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b);
- d) le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del Codice Civile così come modificato dalla Legge 127/91, nonché delle Società medesime, l'Amministratore, il Legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui ai punti a) e b).

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali contro di lui promosse, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'Art. 1917 terzo comma del Codice Civile.

ART. 24 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "H" - RISCHIO LOCATIVO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato ai sensi degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti causati dagli eventi in garanzia ai sensi dell'Art. 12 - Oggetto dell'assicurazione, anche se con colpa grave dell'Assicurato medesimo, ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato.

Qualora la somma assicurata a questo titolo dovesse risultare inferiore al valore del fabbricato calcolato a termini di polizza, troverà applicazione il disposto dell'Art. 44 - Assicurazione parziale.

ART. 25 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "I" - FENOMENO ELETTRICO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 - Esclusioni, punto 9, indennizza, fino alla concorrenza della

somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti di fenomeno elettrico arrecati agli enti assicurati, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da usura o da carenza di manutenzione;
- b. verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova;
- c. dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della sottoscrizione della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di €250,00.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 26 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "L" - COSE ASSICURABILI A CONDIZIONI SPECIALI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a deroga dell'Art. 14 – Cose assicurabili a condizioni speciali - punti b), c) e d) indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali e diretti derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia secondo le modalità che seguono.

1) Archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor

La Società indennizza le spese (costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche) effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il rifacimento di archivi, documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor distrutti o danneggiati.

2) Schede, dischi, nastri e altri supporti informatici per macchine meccanografiche e apparecchiature elettroniche

La Società indennizza i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti dati distrutti, danneggiati o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati in essi contenuti a far data dall'ultima copia di sicurezza effettuata, purché l'evento sia conseguenza diretta di un sinistro indennizzabile ai sensi della presente polizza.

Non sono comunque indennizzabili i costi dovuti ad errata registrazione, a cancellatura per errore o a cestinatura per svista.

Se la ricostruzione non è necessaria o comunque non avviene entro 12 mesi dal giorno del sinistro, la società indennizza le sole spese sostenute per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.

3) Modelli, stampi, garbi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili

La Società indennizza il solo costo di riparazione o di ricostruzione ridotto in relazione allo stato, uso, utilizzabilità delle cose medesime, escluso comunque qualsiasi riferimento al loro valore affettivo, artistico o scientifico.

L'indennizzo verrà corrisposto dalla Società soltanto dopo che le cose distrutte o danneggiate saranno state riparate o ricostruite non oltre il termine di 12 mesi dal sinistro.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 27 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "M" – INDENNITA' AGGIUNTIVA A PERCENTUALE

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società riconosce, in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza e fino alla concorrenza della somma assicurata, un'indennità per le spese aggiuntive, sostenute e documentate per

il proseguimento dell'attività.

La somma assicurata sarà pari alla percentuale indicata in Polizza (mod. 220079) applicata alle partite per le quali la presente garanzia è specificatamente accordata.

L'indennizzo è limitato alla differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che l'Assicurato avrebbe comunque sostenuto in assenza di sinistro.

L'indennizzo sarà limitato alle spese effettivamente sostenute entro 12 mesi dal sinistro.

Sono escluse da tali spese quelle sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire in idonea discarica i residui del sinistro.

ART. 28 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "N" – SPESE DI DEMOLIZIONE E SGOMBERO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, in aumento e ad integrazione di quanto previsto dall'Art. 12 – Oggetto dell'Assicurazione, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare, trattare e smaltire nella più vicina ed idonea discarica autorizzata i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza.

Relativamente alla presente garanzia l'assicurazione è prestata a primo rischio assoluto.

ART. 29 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "O" - DISPERSIONE LIQUIDI

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da dispersione del liquido, posto in serbatoi o contenitori di capacità non inferiore a 250 litri, causata da rottura accidentale di detti serbatoi o contenitori o delle relative valvole.

La Società non indennizza i danni:

- a) di trasudamento, stillicidio e dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale;
- b) causati da gelo;
- c) verificatisi in occasione di ordinaria e straordinaria manutenzione, montaggi, smontaggi, prove o collaudi.

Questa garanzia è prestata a primo rischio assoluto previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 15%.

ART. 30 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "P" - MERCI IN REFRIGERAZIONE (GARANZIA RIDOTTA)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, punto 10, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo,
 2. fuoriuscita del fluido frigorifero,
- conseguenti ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

ART. 31 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "Q" - MERCI IN REFRIGERAZIONE (GARANZIA ESTESA)

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 - Esclusioni, punto 10, indennizza, fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni subiti dalle merci in refrigerazione a causa di:

1. mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo
2. fuoriuscita del fluido frigorigeno, conseguenti:
 - ad incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aerei;
 - all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e di sicurezza, negli impianti di adduzione dell'acqua, negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

Se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo si prolunga oltre sei ore, il Contraente o l'Assicurato si impegna a darne immediato avviso alla Società col mezzo più rapido e sicuro disponibile.

La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.

ART. 32 - GARANZIA FACOLTATIVA CON PARTITA SEPARATA "R" - FOLGORAZIONE BESTIAME

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera unitamente alla somma assicurata.

La Società indennizza fino alla concorrenza della somma assicurata in polizza, i danni materiali direttamente causati al bestiame assicurato da folgorazione dovuta a guasto di impianti elettrici o di meccanismi azionati da energia elettrica.

La garanzia viene prestata su dichiarazione del Contraente o dell'Assicurato, e tale dichiarazione è essenziale ai fini dell'efficacia della garanzia stessa, che gli impianti elettrici sono realizzati a regola d'arte e sono efficacemente collegati a terra.

ESTENSIONI DI GARANZIA EVENTI CATASTROFALI

ART. 33 - GARANZIA FACOLTATIVA "S" - TERREMOTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate, così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio - per effetto di terremoto.

La Società non indennizza i danni:

- a. causati da esplosione, emanazione di calore o radiazione, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- b. causati da eruzioni vulcaniche, inondazioni, allagamenti, alluvioni, maremoti anche se i fenomeni medesimi risultassero originati da terremoto;
- c. causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto del terremoto sulle cose assicurate;
- d. di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio, o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- e. indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate;
- f. a fabbricati e tettoie non conformi alle norme tecniche di legge e di eventuali disposizioni locali relative alle costruzioni in zona sismica alla data di costruzione degli stessi;
- g. a fabbricati e tettoie in costruzione o in fase di ampliamento o rifacimento;
- h. a capannoni pressostatici, tendostrutture e tensostrutture.

Sono inoltre esclusi dalla presente garanzia i fabbricati considerati abusivi ai sensi delle vigenti norme di legge in materia urbanistico - edilizia.

Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro sono assicurate se comprese con esplicita pattuizione.

Agli effetti della presente garanzia, le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo a sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico e i relativi danni sono considerati pertanto "singolo sinistro".

Ai fini della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €25.000,00; in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita;
- l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 34 - GARANZIA FACOLTATIVA "T" – ERUZIONE VULCANICA

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate per effetto di eruzione vulcanica.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €25.000,00;**
- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita;
- l'assicurazione è prestata alla condizione essenziale che i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate siano costruiti con strutture portanti e solai in cemento armato.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, **con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.**

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, **esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.**

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

ART. 35 - GARANZIA FACOLTATIVA "U" - INONDAZIONE, ALLUVIONE ED ALLAGAMENTO

Tale garanzia è operante solo se espressamente richiamata in Polizza (mod. 220079) la relativa lettera ed è limitata alle partite specificate in polizza.

La Società, a parziale deroga dell'Art. 13 – Esclusioni, punto 6, indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate - così come specificate in Polizza (mod. 220079) - compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio – causati da inondazione, alluvione ed allagamenti in genere, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società non risarcisce i danni:

- causati da mareggiata, marea, maremoto, penetrazione di acqua marina;
- causati da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, salvo che tali circostanze siano connesse al diretto effetto dell'inondazione, alluvione, allagamento sugli enti assicurati;
- frammento, cedimento o smottamento del terreno;
- umidità, stillo, trasudamento, infiltrazione, guasto o rottura degli impianti automatici di estinzione;
- a cose mobili all'aperto;
- avvenuti a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dal vento o dalla grandine;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. sul pavimento;
- a cose contenute in locali interrati o seminterrati.

Agli effetti della presente garanzia:

- il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato **previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10% con il minimo di €25.000,00;**

- in nessun caso la Società pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione pattuito per la garanzia medesima importo superiore al 30% della somma assicurata, rispettivamente per ciascuna partita.

La Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalla presente estensione di garanzia, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa la quota di premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto gli accessori, l'imposta ed ogni altro onere di carattere tributario, ed il Contraente ha la facoltà di recedere dall'intero Contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione della Società; il relativo annullamento avrà effetto in coincidenza con la cessazione della presente garanzia.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore" la facoltà di recesso si ha per non apposta.

IL SINISTRO

ART. 36 - TITOLARITÀ DEI DIRITTI NASCENTI DALLA POLIZZA

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 37 - ISPEZIONE DELLE COSE ASSICURATE

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

ART. 38 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare il possibile per limitare il danno; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'Art. 1914 del Codice Civile;
- b) entro 5 giorni da quando è venuto a conoscenza dell'evento, dare avviso del sinistro all'Agenzia o alla Società specificandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, nonché fare denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo per i danni causati dagli eventi di cui all' Art. 12 – Oggetto dell'assicurazione e Art. 17 – Garanzia facoltativa A – Atti vandalici o dolosi ed eventi sociopolitici ove operante. Sulla denuncia devono essere precisati, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno;
- c) fornire alla Società o ai Periti, una distinta delle cose distrutte o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino ad avvenuta liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennizzo;
- e) predisporre, a richiesta della Società o dei Periti, una distinta delle cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore;
- f) mettere a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche, nonché, in caso di danno alle merci, la documentazione contabile di magazzino e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci danneggiate, sia finite sia in corso di lavorazione.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

ART. 39 - ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae, danneggia o manomette cose salvate o non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui o gli indizi materiali del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

ART. 40 - PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società o da persona da questa designata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
- b) mediante due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente, con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta

di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere o coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà, restando esclusa ogni solidarietà tra le Parti.

Qualora il Contraente sia qualificabile come "consumatore", il ricorso alla procedura di cui al presente articolo ha carattere facoltativo.

ART. 41 - MANDATO DEI PERITI

I Periti devono:

- 1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
- 2) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente o l'Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 38 – Obblighi in caso di sinistro;
- 3) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti all'Art. 43 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
- 4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi di quanto disposto all'Art. 40 – Procedura per la valutazione del danno, lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

ART. 42 - OPERAZIONI PERITALI

In caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.

ART. 43 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- 1) **Fabbricati** - si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- 2) **Macchinario, Attrezzatura, Arredamento** - si stima il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;

3) **Merci** - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali e i diritti doganali.

Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di fabbricazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovano al momento del sinistro e degli oneri fiscali; ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.

L'ammontare del danno si determina:

4) per i **fabbricati** - applicando il deprezzamento di cui al punto 1) alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.

Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro un anno dalla data di accettazione della liquidazione;

5) per **macchinario, attrezzatura, arredamento e merci** (punti 2) e 3) che precedono) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'Erario.

ART. 44 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se dalle stime fatte, con le norme dell'Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno, risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società indennizza il danno in proporzione del rapporto tra la somma assicurata e il valore risultante al momento del sinistro.

ART. 45 - ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

In caso di sinistro, se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

Qualora l'Assicurato sia qualificabile come "consumatore", così come definito all'Art. 1469 bis e seguenti del Codice Civile, il secondo comma del presente articolo si intende abolito.

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 46 – LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

ART. 47 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato solo quando il Contraente o l'Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti all'Art. 13 – Esclusioni, punti 4 e 5 .

Nel caso di assicurazione prestata in base al valore a nuovo, la Società provvederà al pagamento dell'indennizzo nei termini sopra indicati con il limite massimo del valore al momento del sinistro.

La eventuale restante parte di indennizzo sarà corrisposta entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione od effettuato il rimpiazzo a termini dell'Art. 43 – Valore delle cose assicurate e determinazione dell'ammontare del danno.

Groupama Assicurazioni S.p.A.

Sede legale e Direzione Generale: Viale Cesare Pavese, 385 - 00144 Roma - Tel. +39 06 3018.1
Fax +39 06 80210.831 - pec: groupama@legalmail.it - info@groupama.it - www.groupama.it

Cap. Soc. euro 172.571.040 interamente versato - Partita Iva 00885741009 - Codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma 00411140585 - Impresa iscritta nell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione italiane al n. 1.00023 - Società diretta e coordinata da Groupama SA - Unico Socio - Sede legale: 75008 Parigi 8-10 Rue d'Astorg

